



**Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza
(da allegare al contratto/ordine)**

(art. 26 Decreto Legislativo n. 81/2008)

Osservatorio Astrofisico di Catania

Appaltatore:	
Durata dell'appalto	Dal al

Oggetto del contratto d'appalto

Servizi di pulizia nei locali dell' Osservatorio Astrofisico di Catania presso le seguenti sedi:

- Sede "Annibale Riccò":

Locali siti presso l'edificio 12 della Città Universitaria, sede INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania e della Sezione Astrofisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Catania inclusi i locali distaccati del Laboratorio di Astrofisica Sperimentale e della Camera Pulita.

- Sede "Mario Girolamo Fracastoro":

Locali siti in comune di Ragalna (CT), contrada Serra La Nave (Monte Etna).



SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	0
SEZIONE A COMMITTENTE.....	0
SEZIONE B: IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO	0
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE	0
 <u>ALLEGATI</u>	
ALLEGATO I ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA.....	13
ALLEGATO II PROCEDURE GENERALI DI PREVENZIONE	14
ALLEGATO III PROCEDURE GENERALI DI EMERGENZA.....	15
ALLEGATO IV PROCEDURE OPERATIVE DI ESODO	16
ALLEGATO V ESEMPIO DI PROCEDURE SPECIFICHE (APPALTO PULIZIA).....	17
ALLEGATO VI VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO	18
ALLEGATO VII ART. 26 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008.....	24
ALLEGATO VIII MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO.....	26
ALLEGATO IX DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI VIGILANZA LLPP.....	28



1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti esterni.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 e i contratti di somministrazione di cui all'art 1559 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 ora previsto al titolo IV del D.Lgs 81/08.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto/opera/ somministrazione tra la Struttura INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania e la ditta.....

Il presente documento è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Esso verrà perfezionato prima del concreto inizio delle attività in appalto. In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro committente per le finalità di promozione della cooperazione ed il coordinamento per:

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'informazione reciproca in merito a tali misure; al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i

rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto. Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso i locali in cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell'appalto, del "*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*"

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla eventuale presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "*Verbali di Coordinamento in corso d'opera*",

Il "*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*" e gli eventuali successivi "*Verbali di Coordinamento in corso d'opera*" costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale, agli atti dell'Istituto. Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila sulla osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro committente su "*ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro*".

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti "rischi interferenti" ed assolve ai compiti previsti di informazione, coordinamento e cooperazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

L'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico -professionale, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla Camera di Commercio con l'esecuzione dei servizi/forniture commissionati. Pertanto, anche al fine di verificare la regolarità degli aspetti contributivi e l'ottemperanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, fanno parte integrante del presente documento:

- D.U.R.C. della Ditta e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, completo di certificazione antimafia - ove del caso –
- Autocertificazione dell'impresa/lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale



SEZIONE A COMMITTENTE¹

A.1 ASPETTI GENERALI

SCHEDA n. A1	FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE	
(STRUTTURA INAF)	Osservatorio Astrofisico di Catania	TEL
DATORE DI LAVORO	Dott. Daniele Spadaro	0957332222
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Ricerca Astrofisica	
RESPONSABILE SPP	Dott. Daniele Spadaro	0957332222
MEDICO COMPETENTE	Dr. Alessandro Licciardello	
REFERENTE del COMMITTENTE per il presente contratto:	Dr.ssa Marina Messineo	0957332226
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO	07:00 – 19:00	
SERVIZI DI VIGILANZA	Sicilia Police	
ACCESSO SEDE "A.RICCO"	Via S. Sofia, 78 95123 Catania	
ACCESSO SEDE "M. G. FRACASTORO"	Contrada Serra La Nave 95030 Ragalna (Etna)	

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS



Osservatorio
Astrofisico di
Catania

SCHEDA N. A2	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell'appalto	Servizi di Pulizia
Impresa appaltatrice (ragione sociale)	
Sede legale	
Rif. contratto d'appalto/opera/somministrazione	
Telefono	
Referente impresa appaltatrice	
Telefono	
Personale Nell'ambito dello svolgimento delle attività il personale occupato dall'impresa sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento .	

SCHEDA N.A 3 AREE DI LAVORO	AREE DI LAVORO
CORRIDOI	LABORATORIO ELETTRONICA
UFFICI/STUDI	OFFICINA MECCANICA
LABORATORI ELETTRONICI	SPECOLE DI OSSERVAZIONE
LOCALI AD ACCESSO CONTROLLATO: Sala CED, Lab. Caratterizzazione Rivelatori. Lab. Acceleratore Camera Pulita Laboratorio di Ottica	AREA ESTERNA
LOCALI DI SERVIZIO/DEPOSITO	AULE
LOCALE MACCHINA ASCENSORE	LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
ALLOGGI	SCALE
CENTRALE TERMICA	ASCENSORI



A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

SCHEDA N.A 4 RISCHI per la salute	Barrare SE PRESENTI	RISCHI per la sicurezza	Barrare SE PRESENTI
AGENTI CHIMICI/CANCEROGENI/MUTAGENI		CARICHI SOSPESI	X
AGENTI FISICI		RISCHI MECCANICI	
RADIAZIONE LASER		RISCHI DA APPARECCHIATURE SPECIALI	
RADIAZIONI IONIZZANTI		RISCHI INCENDIO	X
RADIAZIONI NON IONIZZANTI		LIQUIDI CRIOGENICI	
GAS TOSSICI		LAVORI IN QUOTA (> 2 M.)	
RUMORE		ORGANI MECCANICI IN MOVIMENTO	
MOVIMENTAZIONE CARICHI		RISCHI ELETTRICI	X
GAS COMPRESSI NON TOSSICI		USO FIAMME LIBERE	

SCHEDA N.A 5 RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI	Barrare SE PRESENTI	RISCHI DOVUTI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI	Barrare SE PRESENTI
RETE FOGNARIA		DISTRIBUZIONE GAS TOSSICI	
RETE DISTRIBUZIONE ACQUA	X		
IMPIANTO ELETTRICO	X		
IMPIANTO VENTILAZIONE E AREAIONE	X		
RETE DATI	X		

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati all'impresa appaltatrice, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE

(sezione da ripetere per ogni impresa i cui rischi sono valutati ai fini del presente documento)

B.1 ASPETTI GENERALI

In questo paragrafo è presentata una sintetica descrizione delle lavorazioni – comprese le modalità operative ed organizzative – oggetto del presente documento.

SCHEDA N B1	FASI DI LAVORO	DESCRIZIONE
	1)	VEDI CAPITOLATO TECNICO

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dall'impresa che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

SCHEDA N. B2 RISCHI per la salute	Barrare SE PRESENTI	RISCHI per la sicurezza	Barrare SE PRESENTI
AGENTI CHIMICI	X	CARICHI SOSPESI	
AGENTI FISICI	X	RISCHI MECCANICI	
RADIAZIONE LASER		RISCHI DA APPARECCHIATURE SPECIALI	
RUMORE	X	RISCHI INCENDIO	
MOVIMENTAZIONE CARICHI		RISCHI ELETTRICI	X
GAS COMPRESSI NON TOSSICI	X	LAVORI IN QUOTA (> 2 M.)	X
AUTOMEZZI DI LAVORO		ORGANI MECCANICI IN MOVIMENTO	
		USO FIAMME LIBERE	
		RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	X
		RISCHIO DA SCIVOLAMENTO	X

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

La tabella di valutazione dei rischi interferenziali è stata predisposta secondo le seguenti modalità.

- 1) Indicazione e descrizione dell'oggetto dell'appalto, delle lavorazioni svolte, delle specifiche fasi e della struttura organizzativa dell'appaltatore secondo le informazioni fornite dall'appaltatore.
- 2) Identificazione dei pericoli di interferenza, identificando le aree aziendali dove esse si possono manifestare, le lavorazioni, le imprese/mansioni coinvolte ed il fattore di rischio
- 3) Verifica dell'effettiva esposizione ai pericoli di interferenza e identificazione dei rischi di interferenza, con la loro descrizione, tenendo conto delle misure già previste (vedi pag.)
- 4) Valutazione dei rischi da interferenza e stima della probabilità di accadimento e del danno derivante (vedi tabella pag.: colonne "P", "D", "R").

La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando le seguenti scale semiquantitative.

P = probabilità che il pericolo individuato generi un danno alla salute o alla sicurezza (funzione dell'esposizione al pericolo) (da 1 a 4)

D = entità del possibile danno (da 1 a 4)

R = rischio (PxD)

	Significato dei valori assunti da P	Significato dei valori assunti da D
1	Improbabile (Quasi impossibile che accada)	Lieve (esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente reversibile – medicazione interna)
2	Poco probabile (Potrebbe accadere qualche volta)	Medio (Esposizione acuta o cronica con inabilità temporanea – infortunio)
3	Probabile (Potrebbe accadere qualche volta/sono noti episodi analoghi)	Grave (Esposizione acuta o cronica con inabilità permanente parziale – infortunio grave)
4	Altamente probabile (Potrebbe accadere molte volte/sono noti vari episodi analoghi)	Gravissimo (Esposizione acuta o cronica con inabilità permanente totale o morte – infortunio gravissimo)

Il rischio R così valutato può assumere i seguenti valori discreti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16 secondo l'entità dello stesso.

		probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

Vedi anche la tabella seguente.





5. Identificazione delle misure di prevenzione e protezione, con assegnazione delle relative responsabilità di attuazione (tabella pag. colonna "Responsabilità attuazione misure di prevenzione e protezione")

SCHEDA N.C1 (Sede A.Riccò)					MISURE DA ADOTTARE
FASE di lavoro	RISCHIO DA INTERFERENZA	P	D	R	Assistenza continuativa da parte di personale della struttura
Per tutte le fasi di lavoro	Esposizione a polveri	2	1	B	Indossare maschere protettive
	Rischio di elettrocuzione	2	4	A	Disconnettere dalla rete di alimentazione tutte le apparecchiature elettriche
Pulizia nel Centro Elaborazione Dati	Inalazione GAS NON TOSSICI: Emissione gas estinguente sistema antincendio	1	1	B	Disattivare impianto di spegnimento automatico
	Rumore				Indossare otoprotettori
Pulizia Laboratorio Acceleratore	RISCHI DA APPARECCHIATURE SPECIALI	2	4	A	Disattivare e porre in sicurezza tutte le apparecchiature
Pulizia nelle Officine Meccaniche	Caduta oggetti pesanti	3	2	A	Indossare calzature protettive
Pulizia in presenza di Telescopi	Rischio di collisione	2	2	B	Indossare casco di protezione
Pulizia scaffalature Biblioteca e materiale librario	Rischio di caduta Dall'alto	2	3	A	Indossare imbracatura di sicurezza
	Rischio di caduta materiale librario	2	3	A	Indossare casco di protezione



RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE : Personale addetto al Laboratori

SCHEDA N.C1 (Sede "M. G. Fracastoro")					MISURE DA ADOTTARE
FASE di lavoro	RISCHIO DA INTERFERENA	P	D	R	Assistenza continuativa da parte di personale della struttura
Per tutte le fasi di lavoro	Esposizione a polveri	2	1	B	Indossare maschere protettive
	Rischio di elettrocuzione	2	4	A	Disconnettere dalla rete di alimentazione tutte le apparecchiature elettriche
Pulizia nell'Archivio Strumentazione e nell'Officina Meccanica	Caduta di oggetti pesanti	3	2	A	Indossare calzature antinfortunio
Pulizia in presenza di telescopi	Rischio di collisione con parti del telescopio	2	2	B	Indossare casco di protezione
Deambulazione su percorsi esterni e terrazze	Rischio di scivolamento su pavimentazione ghiacciata	3	4	AA	Applicare alle calzature dispositivi antiscivolo (da rimuovere immediatamente all'interno)

RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE : Personale addetto al Laboratori, Custode di turno.

Per tutte le restanti attività di pulizia, non essendo tassativamente esclusa la possibilità di presenza, sia pure temporanea, di personale dell'Osservatorio occorre mettere in atto dispositivi di delimitazione dell'area di lavoro e cartelli segnaletici di pavimento bagnato e/o scivoloso.

Allo scopo di eliminare il rischio di elettrocuzione, prima della pulizia ad umido dei pavimenti tutte le prese multiple a pavimento devono essere disconnesse dalla rete di alimentazione. I corpi illuminanti devono essere spolverati esclusivamente a secco per aspirazione.



**INDICAZIONI DEI COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA
(Per due anni e sei mesi)**

MISURA PREVISTA	Costo Unitario €	Quantità	Costo Totale €
Cartello di avvertimento pericolo di scivolamento per pavimento bagnato	10,00	12	120
Nastro segnalatore per delimitazione area	0,40/metro	400 metri	160
Supporti per nastro segnaletico	10,00	10	100
Maschere antipolvere	1,50	404	606
Casco protettivo	18,00	4	72
Imbracatura anticaduta	100	2	200
Calzature antinfortunistiche	70	4	280
Dispositivi antiscivolo per calzature	50	4	200
Otoprotettori	30	2	60
Formazione del personale	100/ora	9 ore	900
Riunioni di coordinamento	50/ora	6 ore	300
Totale			2.998,00 (Nota)

Nota: L'importo relativo ai costi annuali per la sicurezza è pari ad € 1.199,208, per due anni è pari ad 2.398,416, mentre per i soli sei mesi è pari ad € 599,584.

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS



Osservatorio
Astrofisico di
Catania

*IL SITO <http://operepubbliche.regione.umbria.it/canale.asp?id=263> contiene l'elenco regionale dei prezzi con descrizione delle voci e può essere utile supporto per la determinazione dei costi per la sicurezza.



NORME GENERALI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA

1. L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESA IN CASO DI:

- pericolo grave ed immediato;
- emergenza allarme incendio o altro;
- mancato rispetto della normativa di riferimento per l'attività svolta e/o delle misure di prevenzione e protezione adottate

2. La ditta/lavoratore autonomo SI IMPEGNA:

- ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto dell'intervento;
- ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione adottate nonché a rispettare le ulteriori disposizioni contenute nello stesso;
- ad adottare ogni ulteriore misura di sicurezza che reputi necessaria per la tutela del personale addetto all'intervento e delle altre persone presenti nell'area;
- a segnalare al referente INAF, ogni significativa criticità che dovesse insorgere durante l'effettuazione dell'attività appaltata;
- ad informare il personale addetto all'intervento sui rischi individuati e le relative misure di prevenzione e protezione previste, nonché a fornire loro ogni dispositivo di protezione necessario;
- ad informare ed a far rispettare al personale addetto le misure di prevenzione e gestione delle emergenze previste nelle Norme di Comportamento in caso di emergenza Allegate.

Il Committente.....

L'Impresa Appaltatrice.....

Data.....



•

Allegato I

Elenco esemplificativo non esaustivo documentazioni sicurezza

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (altro al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
- **elenco dei lavoratori** incaricati dell'espletamento delle opere o dei lavori in appalto della ditta o ditte operanti con la relativa posizione assicurativa e previdenziale e incaricati a poter entrare in particolari aree.
- autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per la sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione
- attestazione della avvenuta formazione ed informazione ai sensi degli art. 21 e 22 del DLgs 626/94 e smi in relazione ai rischi specifici di attività e programmazione della formazione relativamente ai potenziali rischi interferenti;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui sia dotato il personale incaricato delle prestazioni connesse con l'appalto con evidenziata la dichiarazione di avvenuta formazione degli stessi all'uso ed alla manutenzione dei dispositivi stessi
- elenco delle attrezzature e mezzi d'opera utilizzati. Gli stessi dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e disporre della necessaria documentazione che ne attesti la conformità e verifica periodica prevista da enti pubblici o strutture accreditate al controllo (es. apparecchi di sollevamento);
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
- elenco delle sostanze che si intende utilizzare e relative schede di sicurezza.



Allegato II

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE PRESSO

INAF – OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

- E' vietato fumare in tutti i locali della struttura INAF
- In ogni locale sono presenti le norme di comportamento da tenersi in caso di emergenza
- In ogni locale sono presenti i recapiti telefonici del personale addetto al Primo Soccorso e antincendio
- Il personale è formato ed informato sul contenuto del Piano di gestione delle emergenze (reperibile sul sito www.iasf-roma.inaf.it/)
- Nei laboratori esiste l'accesso regolamentato (riservato al personale autorizzato)
- Nei laboratori – dove necessario – il personale utilizza i dispositivi di protezione individuale
- Il personale di ditte esterne accede ai locali diversi da quelli in cui presta la propria opera solo se accompagnato o autorizzato
- E' vietato ingombrare passaggi e vie di fuga con materiali di qualunque genere
- Gli impianti sono sottoposti a regolare manutenzione a cura dell'area di ricerca

Tutti i veicoli devono rispettare le norme di circolazione, sosta, ecc. previste dal Regolamento di Area

- E' vietato sostare al di fuori degli spazi consentiti
- I conducenti dei mezzi utilizzati per le attività oggetto dell'appalto dovranno:
 - attenersi rigorosamente alle regole di circolazione loro spiegate;
 - rispettare i limiti di velocità generali e specifici;
 - rispettare le regole di precedenza
 - rispettare le zone di sosta autorizzate.

Sono possibili ed a volte non preventivabili interventi di manutenzione straordinaria che possono interferire con le attività in oggetto. In questi casi è necessario coordinarsi con il responsabile della Struttura Inaf _____ che effettua tali interventi al fine di verificare congiuntamente le misure più opportune per gestire al meglio le possibili interferenze.

-



Allegato III

Procedure generali di emergenza

Tutto il personale deve indistintamente osservare le seguenti norme:

- segnalare al referente dell' istituto (che a sua volta avvertirà il Responsabile della Sicurezza) le eventuali carenze riscontrate negli impianti e nelle attrezzature antincendio, guasti nelle prese e nei conduttori elettrici o qualsiasi altra situazione di possibile rischio;
- non intervenire in alcun tipo di riparazione che non compete;
- evitare ingombri anche temporanei, accatastamento di carte o di materiali vari nei corridoi e davanti alle uscite di sicurezza, ecc.
- assicurarsi che siano spenti i mozziconi di sigarette ed i fiammiferi nei locali in cui è permesso fumare;
- non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi per terra, nel cestino della carta;
- non accedere in officina, nei laboratori e negli archivi con sigarette accese o fiamme libere;
- spegnere macchine da scrivere elettriche, calcolatrici, personal computer, terminali e macchine fotocopiatrici quando non vengono usati, in particolare prima di abbandonare il posto di lavoro;
- non spostare o manomettere gli estintori e gli altri mezzi antincendio dalla posizione prescritta e non utilizzarli per scopi diversi (ad es. fermaporta);
- per facilitare il censimento in caso di emergenza, comunicare ai colleghi eventuali spostamenti dall'abituale posto di lavoro;
- partecipare ordinatamente e con senso di responsabilità alle esercitazioni e prove d'emergenza simulate.



ALLEGATO IV

Procedure operative di esodo

Tutto il personale a seguito dell'avviso di emergenza, dovrà:

- sospendere le comunicazioni telefoniche con l'interno e l'esterno, al fine di non intralciare i collegamenti di servizio;
- evitare, se si trova in zone diverse da quelle abituali, di raggiungere il proprio posto di lavoro, ed attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite al personale del reparto in cui si trova,

a seguito delle disposizioni del Responsabile della emergenza,

- abbandonare l'edificio con calma ed ordine facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali visitatori; senza attardarsi per recuperare oggetti personali od altro;
- in caso d'incendio spegnendo le macchine di propria competenza; seguendo le indicazioni dell'apposita segnaletica verso le uscite ed i luoghi di raduno;
- chiudendo o provocando la chiusura delle porte tagliafuoco di compartimentazione;
- non rientrare nel complesso finché il Responsabile della emergenza non lo autorizza espressamente;

durante l'esodo in emergenza :

- non fermarsi davanti alle uscite di sicurezza;
- non parlare, se non in caso di necessità, per favorire l'intervento della squadra di evacuazione;
- seguire attentamente tutte le disposizioni dei referenti di istituto.



**Allegato V
Procedure Specifiche**

Esempi





PROCEDURE PER LAVORATORI TERZI CHE OPERANO PRESSO LE ZONE AD ACCESSO REGOLAMENTATO (es. Laboratori in genere, Clean Room, Laboratorio in cui si utilizzano gas tossici, officine, sala aggiustaggio, centri di calcolo, telescopi)

I lavoratori terzi:

- Incaricati dalla ditta per le specifiche attività (es. manutenzione, riparazione, pulizia locali, etc.)
- dichiarati **idonei** alla mansione che prevede l'esposizione al rischio specifico
- autorizzati dal Direttore all'operazione prevista ed eventualmente accompagnati da personale interno all'uopo incaricato.

ESEMPIO:

PROCEDURE DITTA PULIZIE

Tipologia laboratorio		PROCEDURE OPERATIVE
Lab. Chimico		<ul style="list-style-type: none"> - Pulire solo la pavimentazione - Asportare solamente i rifiuti assimilabili agli urbani - Non pulire le superfici dei banconi - Non intervenire nel caso di spandimenti accidentali (solidi, liquidi o gas) e segnalare immediatamente il fatto al responsabile del laboratorio
Lab. Biologico		<ul style="list-style-type: none"> - Non spegnere mai apparecchiature in funzione - Non toccare provette o attrezzature - Attenersi alle istruzioni impartite e/o segnalate dal responsabile di prove o esperimenti in corso
Lab. strumentale (o meccanico)		<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di anomalie e di individuazione di pericoli imminenti, contattare il responsabile del laboratorio
Lab. Sorgenti Radioattive 		<p>Esempio A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le pulizie vengono effettuate direttamente dagli addetti al laboratorio seguendo le idonee procedure di sicurezza <p>Esempio B</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' consentito l'accesso agli addetti alle pulizie autorizzate - Gli addetti alle pulizie autorizzati sono soggetto all'adeguata sorveglianza fisica e medica - Gli addetti durante le operazioni di pulizie saranno comunque accompagnati da un addetto dell'Istituto incaricato dal Direttore



ALLEGATO VI

VERBALE DELLA RIUNIONE PREVENTIVA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Allegato al Contratto/ordine n° _____

Descrizione lavori: _____

Sede dei lavori: _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di _____ dell'impresa _____

con sede in _____ via _____ n. _____

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori sopra illustrati,

DICHIARA:

- che in data odierna ha effettuato, accompagnato da _____, quale rappresentante dell'Osservatorio astrofisico di Catania, un apposito SOPRALLUOGO nell'area che sarà sede dei lavori;
- che la durata prevista dei lavori sarà di _____ giorni;
- che sarà coinvolto nella realizzazione dei lavori solo il personale qui riportato CHE SARA' DOTATO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO:

PERSONALE

RUOLO/FUNZIONE

Responsabile dei lavori

In seguito al sopralluogo, congiuntamente al committente, si annota:

Dotazioni di Emergenza presenti nell'ambiente di lavoro: _____

Altre misure di prevenzione installate: _____



Prescrizioni e/o disposizioni particolari:

Altro:

POSSIBILI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE :

VALUTAZIONE RISCHI

METODOLOGIA

- descrizione delle attività oggetto dell'appalto, delle lavorazioni svolte, delle specifiche fasi e della struttura organizzativa dell'appaltatore secondo le informazioni fornite dall'appaltatore.
- Identificazione dei pericoli di interferenza, delle aree del committente in cui esse si possono verificare, delle lavorazioni e delle mansioni coinvolte ed il fattore di rischio specifico
- Verifica dell'effettiva esposizione ai pericoli di interferenza e identificazione dei rischi di interferenza, con la loro descrizione, tenendo conto delle misure già previste
- Valutazione dei rischi da interferenza e stima della probabilità di accadimento e del danno derivante (vedi tabella pag. 9 colonne "P", "D", "R"). La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando le seguenti scale semiquantitative. P = probabilità che il pericolo individuato generi un danno alla salute o alla sicurezza (funzione dell'esposizione al pericolo)
D = entità del possibile danno
R = rischio (Px D)

	Significato dei valori assunti da P	Significato dei valori assunti da D
1	Improbabile (Quasi impossibile che accada)	Lieve (esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente reversibile – medicazione interna)
2	Poco probabile (Potrebbe accadere qualche volta)	Medio (Esposizione acuta o cronica con inabilità temporanea – infortunio)
3	Probabile (Potrebbe accadere qualche volta/sono noti episodi analoghi)	Grave (Esposizione acuta o cronica con inabilità permanente parziale – infortunio grave)
4	Altamente probabile (Potrebbe accadere molte volte/sono noti vari episodi analoghi)	Gravissimo (Esposizione acuta o cronica con inabilità permanente totale o morte – infortunio gravissimo)

Il rischio R così valutato può assumere i seguenti valori discreti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16 secondo l'entità dello stesso. Vedi anche la tabella seguente.



		probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16



rischio basso (B)



rischio medio (M)



rischio alto (A)



rischio altissimo (AA)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Rischi Meccanici:

B
M
A
AA

Rischi Elettrici:

B
M
A
AA

Radiazioni Non Ionizzanti

B
M
A
AA

Rischi Fisici:

B
M
A
AA

Rischi Ergonomici:

B
M
A
AA

Rischi chimici/cancerogeni/mutageni:

B
M
A
AA

Rischi legati al lay-out:

(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.)



B
M
A
AA

Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature:

B
M
A
AA

Rischio Incendio/Esplosione:

B
M
A
AA

Rischi Ambientali:

B
M
A
AA

Aspetti organizzativi e gestionali:

B
M
A
AA

Altro:

B
M
A
AA

Altro:

B
M
A
AA

Nota: B=basso, M=medio, A=alto AA= Altissimo

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS



Osservatorio
Astrofisico di
Catania

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:



Aggiornamenti: verbali in corso d'opera

AGGIORNAMENTO DEL _____

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE DOCUMENTO:

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE:

ALTRO

AGGIORNAMENTO DEL _____

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE DOCUMENTO:

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE:

Firme
data



ALLEGATO VII

Art.26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1². Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ¹ fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2².. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:²

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.



Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8³. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sanzioni:

- 1) il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 Euro*
- 2) il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 Euro*
- 3) il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro*



ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ

**(da allegare al DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale)
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)**

Al Committente

Il/la sottoscritto/a nato il a
 cod.fisc. residente in
 via n. munito di documento
 d'identità valido (che si allega in copia) n. rilasciato da
 Il in qualità di Legale
 Rappresentante dell'Impresa con sede legale posta in
 via/piazza n. del comune di
 in provincia di PARTITA I.V.A. n.
 CODICE FISCALE consapevole delle responsabilità
 derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

(ANNERIRE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI):

che l'impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di al nr. e l'INPS di al nr. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al nr. dei Registro delle Imprese per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

Che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la attività che svolge;

che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'Impresa è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS



Osservatorio
Astrofisico di
Catania

- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra;
- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso l' (struttura INAF_____) in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data

Timbro e Firma

(Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante)

2

² INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Si informa che i dati personali acquisiti dalla _____(struttura INAF) saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 dei D.Lgs. n. 196/03.



ALLEGATO IX

Determinazione 5 marzo 2008

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

(Determinazione n. 3/2008).

(GU n. 64 del 15-3-2008)

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» e' stata introdotta la necessita' di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o piu' decreti legislativi per il «riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».

La prima novita' di rilievo operata dalla legge n. 123/2007 e' contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il «miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento unico di valutazione dei rischi» (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle «interferenze». La medesima disposizione aggiunge che «Tale documento e' allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

Un'altra importante novita' e' stata introdotta con l'art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei



contratti pubblici: «Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta».

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attivita'. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovra' valutarne la congruita' rispetto all'entita' e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso. Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche gia' insorte nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture, l'Autorita' ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, di ITACA - Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilita' ambientale, del Ministero del lavoro e previdenza - Direzione generale per le politiche previdenziali, del Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale della tutela cond. lav., dell'ANCE - Direzione generale relazioni industriali e Direzione generale sicurezza costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della CNA costruzioni - Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della CONFAPI, della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL, dell'INPS, di ASSTRA - Associazione trasporti, dell'ANAEP, della FILCAMS - CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL - UIL.

In tali audizioni e' emersa l'importanza della tematica sulla sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorita' che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese; sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.

Ritenuto in diritto

Le citate novita' introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di sicurezza creano difficolta' operative alle Stazioni appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiche', non c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalita' di redazione del DUVRI, sia sulle modalita' di valutazione dei relativi costi.

Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:

- A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.



A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'«interferenza».

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici



dell'attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.



Infine, si fa presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che dovra' essere allegato al contratto di appalto, poiche' l'appaltatore dovra' espletare le attivita' ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

B. Valutazione dei costi della sicurezza

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovra' essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovra' essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione e' tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.

Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui e' prevista la possibilita' per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessita' di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.



114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessita' di modificare il DUVRI, attivita' che puo' comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunita' da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.

Non e' da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessita' di apportare modifiche al documento gia' posto a base d'appalto. In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai lavori, puo', quindi, prevedersi in tale fase la possibilita' per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario puo' presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunita' di inserire nel capitolato d'onori una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potra' essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalita' realizzative; tale documento potra', inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attivita'.

Per risolvere questa problematica e' necessario considerare che le modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruita' delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e



caratteristiche dei servizi e delle forniture».

Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «..., per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta».

Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività'.

Sulla base di quanto sopra discende che:

- 1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
- 2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che:

A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.



C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

Catania, 05.05.2011

F.to Il Direttore dell'Osservatorio

Dott. Daniele Spadaro delegato